

## **COMUNICATO UFFICIALE N° 78 DEL 29/05/2026**

### **COMUNICAZIONI**

#### **IL CONSIGLIO FEDERALE**

- nella riunione del 15 Maggio 2026;
- considerata la questione sollevata dalle Società/Clubs relativa alle richieste di trasferimento internazionale di propri calciatori da parte di società della F.I.G.C. che intervengono dopo la chiusura della finestra di mercato dall'11 giugno al 2 settembre e che determinano problematiche di organico nella rosa dei calciatori registrata dai singoli clubs a inizio stagione;
- vista la possibilità, per il Consiglio Federale di derogare a quanto previsto dall'art. 31 comma 1 del Regolamento Organico, ossia di derogare, ai fini del tesseramento dei calciatori, ai periodi di tesseramento previsti dalla medesima norma come finestre di mercato,

#### **ha deliberato**

di autorizzare le Società/Clubs, in deroga all'art. 31 comma 1 del Regolamento Organico, a tesserare ed inserire in rosa fino al 15 dicembre della stagione sportiva 2026/27, un numero massimo di n. 2 calciatori presenti nelle liste di svincolo della FSGC oppure di inserire in rosa un massimo di n. 2 calciatori già tesserati per il medesimo Club, qualora, nel periodo successivo alla finestra di tesseramento 11 giugno/2 settembre, la rosa dei calciatori registrata a inizio stagione sportiva dovesse ridursi per trasferimento all'estero di propri calciatori, secondo le modalità ed i termini previsti dal comma 1bis dell'art. 31 del Regolamento Organico e comunque nel rispetto della normativa sul tesseramento dei calciatori, per come prevista dall'art. 35 del Regolamento Organico, di cui all'allegato alla presente delibera.

La presente delibera e le correlate modifiche alla normativa federale, di cui all'allegato, hanno validità esclusivamente per la stagione sportiva 2026/27.

Il Segretario Generale  
Luigi Zafferani

Il Presidente  
Marco Tura

| VECCHIO TESTO   | NUOVO TESTO   |
|---|---|
| <p style="text-align: center;"><b>Art. 31</b></p> <p><b>(Il Tesseramento dei calciatori Dilettanti)</b></p> <p>1. I calciatori sono tesserati per la F.S.G.C., su richiesta sottoscritta ed inoltrata per il tramite della Società sportiva/Club per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, dall'11 giugno al 02 settembre e dall'08 al 31 gennaio di ogni stagione sportiva.</p> <p>2. La richiesta di tesseramento deve essere inserita dalla Società sportiva/Club direttamente sul portale dedicato ai tesseramenti della F.S.G.C. allegando i documenti richiesti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. accordo economico con la Società;</li> <li>b. foto del viso del calciatore;</li> <li>c. copia documento d'identità in corso di validità del calciatore che ne attesti la cittadinanza;</li> <li>d. certificato di residenza anagrafica attestante la residenza nella Repubblica di San Marino o in Italia.</li> </ol> | <p style="text-align: center;"><b>Art. 31</b></p> <p><b>(Il Tesseramento dei calciatori Dilettanti)</b></p> <p>1. I calciatori sono tesserati per la F.S.G.C., su richiesta sottoscritta ed inoltrata per il tramite della Società sportiva/Club per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, dall'11 giugno al 02 settembre e dall'08 al 31 gennaio di ogni stagione sportiva.</p> <p><b>1.bis</b> Qualora il numero dei calciatori tesserati per le Società sportive/Clubs, nella finestra di tesseramento 11 giugno/02 settembre, dovesse ridursi per trasferimento all'estero nel periodo successivo a tale finestra al di sotto del numero della rosa dei calciatori registrata per la stagione sportiva in corso, le Società sportive/Clubs, in deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, potranno fino al 15 dicembre tesserare ed inserire in rosa un massimo di n. 2 calciatori presenti nella lista degli svincolati della FSGC, oppure inserire in rosa un massimo di n. 2 calciatori già tesserati per il medesimo Club.</p> <p>2. La richiesta di tesseramento deve essere inserita dalla Società sportiva/Club direttamente sul portale dedicato ai tesseramenti della F.S.G.C. <b>debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal/dalla calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.</b> Alla richiesta di tesseramento devono allegarsi i seguenti documenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. accordo economico con la Società;</li> <li>b. foto del viso del calciatore;</li> <li>c. copia documento d'identità in corso di validità del calciatore che ne attesti la cittadinanza;</li> <li>d. certificato di residenza anagrafica attestante la residenza nella Repubblica di San Marino <b>o in un Paese aderente alla UE/EEE.</b></li> </ol> |
| <p style="text-align: center;"><b>Art. 35</b></p> <p><b>(Il Tesseramento di calciatori di nazionalità straniera)</b></p> <p>1. Per l'attività dilettantistica, le Società sportive/Club possono richiedere il tesseramento di un numero illimitato di</p>   | <p style="text-align: center;"><b>Art. 35</b></p> <p><b>(Il Tesseramento di calciatori di nazionalità straniera)</b></p> <p>1. Per l'attività dilettantistica, le Società sportive/Club possono richiedere il tesseramento di un numero illimitato di</p>   |

calciatori cittadini italiani, residenti in Italia, e di calciatori cittadini di Paesi aderenti alla UE/EEE residenti nella Repubblica di San Marino o in Italia nonché di un massimo di n. 3 (tre) calciatori cittadini di Paesi non aderenti alla UE/EEE.

2. Per l'attività giovanile, le Società sportive/Club possono richiedere il tesseramento di n. 4 (quattro) calciatori stranieri, sia cittadini italiani che cittadini di Paesi aderenti o non aderenti alla UE/EEE, per squadra, purché residenti in Italia.

3. Per il tesseramento di calciatori di nazionalità straniera, se provenienti dall'Italia, devono essere soddisfatti i requisiti di cui all'art. 5 dell'Accordo di Cooperazione con la F.I.G.C.; per il tesseramento di calciatori stranieri provenienti da altre Federazioni Nazionali, deve essere pienamente rispettato quanto sancito dal FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players.

4. Per il tesseramento di calciatori cittadini di Paesi aderenti alla UE/EEE, alla richiesta di tesseramento vanno allegati i seguenti documenti:

- a. accordo economico con la Società;
- b. foto del viso del calciatore;
- c. copia documento d'identità in corso di validità del calciatore che ne attesti la cittadinanza;
- d. certificato di residenza anagrafica attestante la residenza nella Repubblica di San Marino o in Italia;
- e. richiesta di Transfert Internazionale, sottoscritta anche dal calciatore o dagli esercenti la potestà genitoriale nel caso di minorenni.

5. Per il tesseramento di calciatori cittadini di Paesi non aderenti alla UE/EEE, alla richiesta di tesseramento vanno allegati i seguenti documenti:

- a. accordo economico con la Società;
- b. foto del viso del calciatore;
- c. copia documento d'identità in corso di validità del calciatore che ne attesti la cittadinanza;
- d. certificato di residenza anagrafica attestante la residenza nella Repubblica di San Marino o in Italia;

calciatori cittadini ~~italiani, residenti in Italia, e di cittadini~~ di Paesi aderenti alla UE/EEE ~~residenti nella Repubblica di San Marino o in Italia~~ nonché di un massimo di n. 3 (tre) calciatori cittadini di Paesi non aderenti alla UE/EEE.

2. Per l'attività giovanile, le Società sportive/Club possono richiedere il tesseramento di n. 4 (quattro) calciatori stranieri, sia cittadini italiani che cittadini di Paesi aderenti o non aderenti alla UE/EEE, per squadra, purché residenti in Italia

3. Per il tesseramento di calciatori di nazionalità straniera, se provenienti dall'Italia, devono essere soddisfatti i requisiti di cui all'art. 5 dell'Accordo di Cooperazione con la F.I.G.C.; per il tesseramento di calciatori stranieri provenienti da altre Federazioni Nazionali, deve essere pienamente rispettato quanto sancito dal FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players.

4. Per il tesseramento di calciatori cittadini di Paesi aderenti alla UE/EEE, alla richiesta di tesseramento vanno allegati i seguenti documenti:

- a. accordo economico con la Società;
- b. foto del viso del calciatore;
- c. copia documento d'identità in corso di validità del calciatore che ne attesti la cittadinanza;
- d. certificato di residenza anagrafica attestante la residenza nella Repubblica di San Marino o in **un Paese aderente alla UE/EEE;**
- e. richiesta di Transfert Internazionale, sottoscritta anche dal calciatore o dagli esercenti la potestà genitoriale nel caso di minorenni.

5. Per il tesseramento di calciatori cittadini di Paesi non aderenti alla UE/EEE, alla richiesta di tesseramento vanno allegati i seguenti documenti:

- a. accordo economico con la Società;
- b. foto del viso del calciatore;
- c. copia documento d'identità in corso di validità del calciatore che ne attesti la cittadinanza;

|  |   |
|--|---|
| <p>e. richiesta di Transfert Internazionale, sottoscritta anche dal calciatore o dagli esercenti la potestà genitoriale nel caso di minorenni;</p> <p>f. copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento, che legittimi il soggiorno del calciatore sul territorio sammarinese o italiano.</p> <p><b>6.</b> Il tesseramento di calciatori minorenni provenienti da Federazioni Nazionali estere, deve avvenire nel pieno rispetto dell'art. <b>19</b> del FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players.</p> | <p>d. certificato di residenza anagrafica attestante la residenza nella Repubblica di San Marino o in Italia;</p> <p>e. richiesta di Transfert Internazionale, sottoscritta anche dal calciatore o dagli esercenti la potestà genitoriale nel caso di minorenni;</p> <p>f. copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento, che legittimi il soggiorno del calciatore sul territorio sammarinese o italiano.</p> <p><b>6.</b> Il tesseramento di calciatori minorenni provenienti da Federazioni Nazionali estere, deve avvenire nel pieno rispetto dell'art. <b>19</b> del FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players</p> |
|--|---|